

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 09/05/2003 n. 2653
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

Il richiamo contenuto nell'art. 17, comma 12ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001, diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002, non ha natura formale ma recettizia. La norma introdotta ad hoc, infatti, ne ha recepito il contenuto attuale, sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell'atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento. Per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, l'annullamento del D.M. 4 aprile 2001 successivamente intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell'applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento. Il disposto del comma 14ter del citato art. 17, che stabilisce che sino all'emanazione delle decreto previsto dall'art. 12bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore è da ritenersi norma ultronea che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di "tariffe professionali in vigore" ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell'efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni.